



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 150 del 13/11/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente;  2) Approvazione verbale della seduta precedente;  3) Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento dell’imposta di soggiorno”.  4) Varie ed eventuali.
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,25		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,15		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,50	19,25		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,15		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	19,25		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,30	19,25		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,25		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 13 del mese di Novembre, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **“Comunicazioni del Presidente”**.

Il Presidente fa presente che in data odierna è stata notificata comunicazione prot. 22866 del 11.11.2015 relativa al trasferimento della sede in uso alla predetta Commissione Consiliare in quanto gli stessi sono stati richiesti ad utilizzo del Settore Sviluppo Economico.

Il Presidente rappresenta la necessità di dare risposta urgente alla nota per comunicare la disponibilità a decorrere dal 24 Novembre 2015, data prima utile dopo le convocazioni già notificate ai Componenti.

Il Presidente comunica, altresì, di avere avuta trasmessa nota di prot. 23129 del 13.11.2015 con la quale l'Amministrazione Comunale chiede parere sulla proposta di Delibera “Concessione di servizi, di cui all'articolo 30 del DLGS 163/2006, per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale – esternalizzazione”.

Il Presidente udita la Commissione dà atto che è necessario provvedere a studiare e approfondire la questione per successivamente rendere il parere secondo le modalità regolamentari.

La questione, continua il Consigliere Antonio Fundarò, riveste particolare importanza stante la necessità di assicurare alla Città un servizio efficiente, maggiori introiti e, al contempo, un attento utilizzo del personale già in servizio al Comune di Alcamo, prima di provvedere ad esternalizzazioni.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **”Approvazione verbale della seduta precedente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

**Alle ore 17,50 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.**

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **“Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento dell'imposta di soggiorno”**.

Il Presidente Pipitone invita i Consiglieri Comunali a provvedere ad individuare ulteriori tematiche di intervento per continuare a stilare gli articoli del Regolamento.

La spesa per l'alloggio del visitatore, quale espressione di capacità contributiva, precisa il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, è stata oggetto di antica considerazione, ed infatti l'imposta soggiorno fu istituita con la Legge 11 dicembre 1910 n.863 (e quindi modificata con il Regio Decreto Legge 24 novembre 1938, n.1926) che consentiva ai Comuni ospitanti nel proprio territorio stabilimenti idroterapici o stazioni climatiche o balneari o comunque di interesse turistico, di applicare una imposta di soggiorno a carico di coloro che si recavano nel Comune per dimorarvi in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e di salute

limitatamente per periodi non inferiori a cinque giorni. La riscossione della tassa poteva essere assunta direttamente dal Comune ovvero affidata ai proprietari degli stabilimenti, o ai loro direttori ed agli albergatori. Il prodotto della tassa di soggiorno andava devoluto esclusivamente alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice abbellimento.

Per cui fin dalla prima regolamentazione della tassa, si prevedeva, come è previsto per l'attuale imposta di soggiorno, la collaborazione per la riscossione del gestore della struttura ricettiva e, principalmente il vincolo di destinazione del gettito conseguito per il miglioramento dell'offerta turistica.

La tassa di soggiorno che nel frattempo aveva subito alcune modifiche, anche nella sua riscossione affidata all'ACI, fu soppressa con effetto dal 1° gennaio 1989 dall'art.10 co.1 del D.L. 2 marzo 1989 n.66 (conv.to in legge 26 aprile 1989 n.96).

La reintroduzione dell'imposta di soggiorno sull'intero territorio nazionale ebbe un primo tentativo nel corso dell'iter di approvazione della Legge Finanziaria per il 2007, tant'è che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati approvò un emendamento (poi stralciato nella versione definitiva), che riconosceva ai Comuni "esposti a pressione turistica" la facoltà di introdurre un'imposta di soggiorno.

Il novellato assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti locali, in attuazione della delega costituzionale sul federalismo, si caratterizza nella tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale ed il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio e trova principi e criteri direttivi nella Legge Delega n.42 del 5 maggio 2009, in quell'ottica del superamento del sistema a finanza derivata, con l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali, in base al principio della territorialità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L'art.12 della L. n.42 del 2009, continua il Consigliere Antonio Fundarò, titolato "Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali", indica le direttive per la concreta attuazione del federalismo e più in dettaglio, il co.1, lett. d) prevede l'indirizzo specifico della "disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi, quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana".

Il turismo o, per meglio dire, gli oneri di spesa derivanti dai flussi turistici, continua il Consigliere Comunale Antonio Fundarò. trovano quindi rilevanza in stretto collegamento con la facoltà di finanziamento tramite specifica entrata di natura tributaria propria derivata, perché di competenza dei Comuni.

La tassazione dei flussi turistici si rappresenta in concretezza in un primo provvedimento destinato al solo Comune di Roma, gli riconosceva la facoltà (puntualmente esercitata) di

introdurre “un contributo di soggiorno” a carico di coloro che alloggiano nelle strutture recettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10,00 Euro per notte di soggiorno.

Segue, nel quadro della riforma fiscale federale di cui alla Legge Delega n.42 del 2009, il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” il cui art. 4, co. 1 introduce nel sistema tributario locale l’imposta di soggiorno.

La nuova entrata comunale derivata, può essere adottata sul territorio dei Comuni capoluogo di Provincia, sui territori delle unioni dei Comuni nonché su quello dei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Solo questi enti locali che definiamo titolati, possono istituire con Deliberazione di Consiglio, l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno.

Il legislatore nazionale è quindi intervenuto per la tassazione sul turismo, nella sua manifestazione dell’alloggio nelle strutture ricettive ubicate in quei territori comunali in possesso di specifiche vocazioni, prevedendo l’istituzione di un tributo comunale derivato, così comprimendo le competenze delle Regioni nonostante il loro potere di legislazione concorrente a quella statale in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, principalmente, la competenza propria dell’Ente Regione in materia turistica di cui all’art.117 della Costituzione.

Malgrado la disciplina essenziale dell’imposta di soggiorno esposta nella legge nazionale, la mancata emanazione (a tutt’oggi) del regolamento generale, di cui al primo periodo del co.3 dell’art.4 D.L. n. 23 del 2011, ha determinato una variegata normazione comunale non solo di dettaglio, ed a volte, anche in clamorosa forzatura delle regole generali comunque fissate dall’art.4 del D.L.n.201 del 2011.

Aspetti peculiari quali il momento del pagamento, gli obblighi del gestore e le esenzioni, che per la loro rilevanza generale ben si prestavano e si prestano ad una omogeneità applicativa nell’ottica della maggiore facilitazione possibile, sia per i soggetti passivi dell’imposta, nonché per i gestori delle strutture ricettive, si rappresentano, invece in differenti declinazioni nelle realtà comunali e ciò ben oltre l’esigenza della soddisfazione di particolari esigenze locali. L’imposta di soggiorno grava sui visitatori alloggiati nelle strutture ricettive, di talché rimangono estranei al prelievo gli escursionisti giornalieri, malgrado indiscutibilmente inglobabili nei flussi turistici e come tali fruitori dei servizi pubblici predisposti.

Il legislatore, con il D.L. 16 marzo 2012, n. 16 (convertito con la legge 26 aprile 2012) è, quindi, intervenuto sull’art.4 del D.L. n.23 cit., ampliandolo con il co. 3bis. La nuova disposizione si interessa dell’evento flusso turistico non direttamente legato alla manifestazione del soggiorno e stabilisce che: “ I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno, di cui al comma 1 del presente articolo, un’imposta di

sbarco, da applicare fino a un massimo di Euro 1,50, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea”.

Tale ulteriore appezzamento dei flussi turistici in ottica impositiva, ha indotto alcuni Comuni (quali Capri e La Maddalena) di rinunciare alla già adottata imposta di soggiorno e di optare per l'imposta di sbarco, peraltro ben più facilmente gestibile per l'ente impositore, non fosse altro per la responsabilità per il pagamento dell'imposta ex lege attribuita alla compagnia di navigazione.

E' oramai patrimonio interpretativo, continua il Consigliere Fundarò, quello radicatosi in merito alla portata ed i limiti dei principi costituzionali riferibili all'obbligazione tributaria. La riserva di legge (art. 23 Cost.) si pone quale garanzia del cittadino sulle scelte di rilevanza tributaria di una manifestazione di ricchezza, che determina una prestazione patrimoniale, da imporre solo in base alla legge e nel rispetto della ragionevolezza del sacrificio economico, imposto in rapporto alla capacità contributiva (art. 53 Cost.) ed in stretta correlazione con l'uguaglianza (art.3 Cost.) dell'onere tributario, che deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d'imposta in proporzione alla propria capacità contributiva.

La riserva di legge imposta dall'art. 23 Cost., in quanto norma di garanzia, determina quell'autolimitazione all'esecutivo, nel senso che può intervenire nel dettagliare tramite regolamenti la disciplina di dettaglio del tributo, qualora la prestazione imposta non sia regolata interamente dalla legge.

Il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost. opera quindi sul piano formale, per cui è la legge istitutiva del prelievo tributario che deve disciplinare gli aspetti fondamentali e quindi deve necessariamente stabilire i soggetti passivi, il presupposto e la misura del tributo, da intendersi quest'ultima esigenza nell'indicazione della misura massima dell'aliquota o nella fissazione dei criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'autorità chiamata alla disciplina di dettaglio.

L'art.4 co.1 del D.L. n.201 chiaramente individua i soggetti passivi in “coloro che alloggiano”, il presupposto nell'alloggiare/ pernottare nelle “strutture ricettive situate nel proprio territorio” del Comune impositore, ed i criteri di quantificazione del prelievo riferiti “in proporzione al prezzo”, con la limitazione della misura massima “sino a 5 Euro per notte di soggiorno”. La riserva di legge di cui all'art.23 Cost. risulta quindi osservata, perché gli aspetti fondamentali dell'imposizione sono individuati nella predetta previsione di rango legislativo, di talché la disciplina di completamento rinviata dal co.3 dell'art.4 summenzionato ai regolamenti sarà “in base” alla legge di imposta nella piena facoltà di disciplina di dettaglio, che il legislatore in tema di tributi derivati ben può attribuire ai regolamenti comunali.

Altro cardine del sistema tributario, continua il Consigliere Fundarò, è rappresentato nell'art. 53 della Costituzione, in base al quale: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di

progressività". Il principio costituzionale mira al rispetto dei valori fondanti la disciplina tributaria, ovverossia la capacità contributiva e l'interesse fiscale.

La dimostrata capacità contributiva determina un obbligo del soggetto manifestante di concorrere alle spese pubbliche, così soddisfacendo l'interesse collettivo (alias interesse fiscale) dell'ottenimento delle risorse finanziarie occorrenti per realizzare le finalità pubbliche.

E' l'onere del singolo, di fronte alla comunità a cui appartiene, di solidarietà politica, economica e sociale. La concorrenza alle spese pubbliche quale dovere inderogabile di solidarietà cui è tenuto ogni membro della comunità si rapporta e determina, in ragione della propria capacità contributiva, nel pieno rispetto del principio collegato dell'uguaglianza sancito dall'art.3 cost., affinché le prestazioni tributarie debbano gravare in modo uniforme sui soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva in relazione alla medesima manifestazione di ricchezza.

La capacità contributiva si raffigura nell'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto.

L'idoneità economica soggettiva e quindi la capacità contributiva, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rilevatore suscettibile di valutazione economica (patrimonio, reddito, spesa, consumo) secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifestata irragionevolezza.

Il fatto economico valorizzato dal legislatore quale indice di ricchezza, in ragione della capacità contributiva del soggetto chiamato all'imposizione, deve essere effettivo ed attuale.

L'effettività pretende che l'oggetto dell'imposizione sia un fenomeno (fatto concreto o diverso fatto in sua astratta relazione) suscettibile di apprezzamento economico, dovendo esprimere un'attitudine a consentire la partecipazione ai carichi pubblici e che sia effettivamente collegato al soggetto passivo.

L'attualità è quel necessario collegamento tra il momento dell'imposizione e quello del verificarsi del fatto contemplato nella fattispecie impositiva; ne consegue che la previsione di tassazione riferibile ad un fatto economico avvenuto nel passato, non viola il precetto dell'art.53 Cost. solo se si possa presumere che la capacità contributiva si sia conservata fino al momento dell'imposizione.

Il co.2 dell'art.53, continua il Consigliere Antonio Fundarò, è pacificamente rivolto non già al singolo prelievo, bensì al sistema tributario nel suo complesso, consequenzialmente sono ammesse imposte proporzionali, fisse o addirittura regressive perché il sistema impositivo italiano è caratterizzato dall'imposta sul reddito della persona fisica, quale entrata principale e caratterizzante il sistema.

La tutela costituzionale dell'art.53 è certamente rispettata dall'impianto normativo dell'imposta di soggiorno trattandosi di una forma di prelievo che non manifesta irrazionalità ed è peraltro in linea con il principio di rispetto della progressività del sistema tributario, stante la previsione

di un tributo secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo di soggiorno e limitato nel suo ammontare massimo a Euro 5,00 per singolo pernottamento.

Il fatto suscettibile di valutazione economica è connesso a una spesa, quella turistica, non avente carattere d'indispensabilità, espressione di una manifestazione non meramente fittizia di ricchezza.

E' da ritenersi soddisfatta anche l'attualità del fatto economico, perché l'imposta di soggiorno nel momento in cui trova applicazione (alloggio), è correlato a una capacità contributiva attuale e manifesta e non già a una capacità contributiva passata o futura.

Infine, il sacrificio patrimoniale imposto ex lege al contribuente è sicuramente rapportato alla idoneità che il singolo manifesta (nella spesa del pernottamento) di potersi privare di una parte dei propri beni per metterla a disposizione della collettività, dopo aver soddisfatto i suoi bisogni fondamentali.

Nello specifico dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.L. n.23 del 2011, continua il Consigliere Antonio Fundarò, al momento non vi sono state rimessioni allo scrutinio della Corte Costituzionale, in quanto le violazioni ai principi costituzionali sono state eccepite, per la quasi totalità dei giudizi amministrativi instaurati in tema di imposta di soggiorno, con censure rivolte alle disposizioni regolamentari piuttosto che alla compatibilità costituzionale della norma primaria.

Il Presidente uditi, inoltre, gli interventi dei Consiglieri Comunali Gaspare Coppola, Francesco Sciacca, Leonardo Castrogiovanni Giuseppe Campisi e Vito Lombardo, invita i Consiglieri a formulare gli articoli come emerso dal dibattito.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

### **Articolo 4**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alcamo;
- b) i minori entro il sedicesimo anno di età;
- c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Alcamo;
- d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- e) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- f) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

i) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

2. L'esenzione di cui ai punti d),e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi .

## **Articolo 6**

### **Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Alcamo sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Alcamo, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica.

## **Articolo 7**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell' imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Alcamo.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Alcamo; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Alcamo; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario; d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull' imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Il Presidente Pipitone, avendo la trattazione necessità di un ulteriore approfondimento, necessario alla redazione degli ulteriori articoli, rinvia la definizione del Regolamento alla successiva seduta all'uopo convocata.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Varie ed eventuali”**.

Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Antonio Fundarò. Il Presidente Pipitone autorizza l'intervento. Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò evidenzia come risulta assai difficile, ormai da un paio di anni, il conferimento dei residui di sfalci e potature. Lo stesso, anche per esperienza personale, fa presente che per quanto riguarda i residui di potature di alberi e siepi, nonché lo sfalcio di erba di giardini e cortili esistendo il divieto di depositare questi materiali nei cassonetti per rifiuti, a fianco di essi o in altri punti del territorio, ha più volte, talvolta con insistenza notificata l'assenza di prelievo a pagamento, non solo all'AIMERI, telefonicamente, ma anche agli uffici comunali. Il non ritiro, talvolta per mesi, rende invivibile il giardino o il garage dove spesso rimangono mesi i materiali vegetali (rami, foglie ed erba).

Il Consigliere Fundarò nel denunciare questa carenza strutturale del servizio ed il disservizio insopportabile per i cittadini, fa presente che, in attesa, sarebbe necessario collocare, specie

in Alcamo Marina, una Stazione Ecologica dove depositare il materiale ed avviare, così, un iter per il compostaggio e la trasformazione in fertilizzanti per giardinaggio o per usi agricoli.

Il Consigliere Antonio Fundarò propone di avviare uno studio sul settore che possa arrivare all'individuazione di una procedura, anche con numero verde dedicato, per il ritiro degli sfalci, procedura spesso affidata alla insistenza e alla perseveranza dei cittadini.

A tal proposito si suggerisce, altresì, di attivare, immediatamente, il servizio di raccolta differenziato da attivare, con maggiore attenzione in Alcamo Marina, per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati: frazione organica, legno, erba da rasatura, ingombranti e beni durevoli, sfalci e potature, materiali ferrosi, secco non riciclabile.

Il Consigliere Fundarò, invece, relativamente al ritiro, da parte dell'Amministrazione Comunale, della proposta di deliberazione consiliare, n. 50 del 06/10/2015, avente ad oggetto "Gestione terreni di proprietà comunale all'interno della R.N.O. Bosco d'Alcamo. Approvazione schema di convenzione" e della relativa polemica innescata da alcune associazioni private, si meraviglia dell'interessamento della stessa nella considerazione del fatto che in realtà la convenzione individua il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali e non certo privati cittadini o insieme di essi.

**I Consiglieri Comunali Leonardo Castrogiovanni e Gaspare Coppola escono alle ore 19,15.**

Il Consigliere Fundarò, impossibilitato ad intervenire in Consiglio Comunale, in quanto assente, ribadisce la necessità dell'assoluta trasparenza che debba assicurarsi al provvedimento.

Trasparenza legata al fatto che la convenzione deve essere solo tra soggetti pubblici e deve essere escluso ogni possibile ed ingestibile intervento di privati, il cui senso non è ancora chiaro.

Il Consigliere Fundarò, continuando, ribadisce come sono molteplici i fattori che interagiscono e determinano l'elevato numero di incendi boschivi rilevati nelle statistiche nazionali per la Regione Sicilia. Un primo aspetto è certamente l'andamento climatico, caratterizzato, durante il periodo estivo, da prolungate siccità accompagnate ad alte temperature e notevole ventosità. Sebbene non sia possibile, se non in minima parte, attribuire a tale aspetto l'origine degli eventi, sicuramente esso rappresenta un fattore altamente predisponente connesso alle altre variabili che intervengono.

Al riguardo la notevole urbanizzazione di quasi tutto il territorio regionale e il relativo carico antropico, amplificato durante la stagione estiva da considerevoli flussi turistici, richiede una particolare e continua condizione di allerta per la crescente pericolosità degli eventi in termini di tutela della popolazione ma anche delle strutture e delle infrastrutture presenti.

L'esposizione territoriale al fenomeno è, inoltre, da attribuire al continuo incremento dei terreni agricoli abbandonati e alla non perfetta manutenzione stradale che comporta la disponibilità di

combustibile rapidamente infiammabile e pertanto facile innesco di incendi di ben maggiore importanza.

Fatte queste premesse il Consigliere Fundarò, invita l'Amministrazione Comunale a far chiarezza e a riproporre il provvedimento scevro da dubbi interpretativi.

Il Presidente, alle ore 19,25, dichiara sciolta la seduta.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO